

Collegamento tra sottosezioni ed attività comuni. Lo stesso collegamento tra sezioni degli UUIR e divisioni della DGU, deve avvenire tra le sottosezioni della sezione prima degli UUIR e tra le sezioni della divisione prima della DGU.

Tale collegamento operativo è finalizzato a produrre una progettazione urbanistica integrata nei vari aspetti urbanistici, che tenga conto dell'impulso provocato da ogni elemento progettuale su quelli trattati specificamente da altre sottosezioni o sezioni.

Art. 22

Accordi tra le sezioni prime dell'UUIR e la divisione I^a della DGU. La complessa attività di progettazione urbanistica, per trovare una uniformità nazionale, secondo le varie realtà morfologiche, ambientali ed economiche, deve essere organizzata e prevista in funzione di specifici accordi, siglati tra le prime sezioni degli UUIR e la prima divisione della DGU del Ministero dei lavori pubblici.

La sistematica degli accordi deve tradursi in una verbalizzazione delle intese raggiunte, che costituiscono lo schema del ~~ta-~~ ~~ore~~ progettuale intrapreso e previsto per i periodi futuri.

Art. 23

Accordi tra le sezioni prime degli uffici urbanistica interregionali (UUIR) e le sezioni prime degli UUR. Al fine della pianificazione urbanistica uniforme nei modi e nei tempi di attuazione per ciascuna regione di ogni settore di decentramento nazionale, le sezioni prime degli uffici urbanistica interregionali e la prima divisione della DGU, stabiliscono precisi accordi con le sezioni prime degli UUR, al fine di programmare la costruzione di schemi urbanistici e la loro trasformazione in piani regolatori territoriali regionali e interregionali, in modo integrato e interdipendente secondo gli obiettivi di pianificazione urbanistica.

Art. 24

Collegamento con gli organi della pianificazione economica nazionale e regionale. Le prime sezioni degli UUIR e la prima divisione della DGU, devono essere collegate operativamente e continuamente con gli organi della P.E. nazionali (pianificazione economica) quali il CIP, CIPE e CIPI.

Devono essere altresì collegate con gli organi della P.E. regionali, che debbono essere costituiti con legge della Repubblica, per armonizzare e rendere possibili le attività di trasformazione del territorio con le capacità economiche dello Stato e delle regioni, nel momento attuale e nei momenti futuri, ~~derivanti~~ desunte dalle relazioni programmatiche sulla produttività del lavoro e dei fattori di produzione impiegati nelle attività economiche dalle imprese e dal settore pubblico nazionale, regionale e comunale.

Art. 25

Presenza di operatori della P.E. (pianificazione economica). Nelle sezioni prime degli uffici urbanistica interregionali e nella prima divisione della DGU, devono essere presenti operatori